

SENATO DELLA REPUBBLICA

VIII LEGISLATURA

(N. 245-A)

*Procedura abbreviata di cui all'articolo 81
del Regolamento - Relazione orale*

TESTO PROPOSTO DALLA 6^a COMMISSIONE PERMANENTE

(FINANZE E TESORO)

PER IL

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Ministro delle Finanze

di concerto col Ministro del Tesoro

e col Ministro del Bilancio e della Programmazione Economica

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 20 SETTEMBRE 1979

Norme sulla liquidazione a stralcio delle quote inesigibili e
sulla concessione di tolleranza agli agenti della riscossione

Comunicato alla Presidenza il 10 ottobre 1979

PARERE DELLA 1ª COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI COSTITUZIONALI, AFFARI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E DELL'INTERNO, ORDINAMENTO GENERALE DELLO STATO E DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE)

10 ottobre 1979

La Commissione, esaminato il disegno di legge, esprime parere favorevole. Invita tuttavia la Commissione di merito a valutare se l'importo stabilito dall'articolo 1 (cinque milioni) non sia eccessivo e ad introdurre opportune garanzie sulla effettiva inesigibilità dei crediti.

MANCINO

PARERE DELLA 5ª COMMISSIONE PERMANENTE

(PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, BILANCIO, PARTECIPAZIONI STATALI)

10 ottobre 1979

La Commissione, esaminato il disegno di legge, non si oppone al suo ulteriore corso a condizione che, dopo l'articolo 2, venga aggiunto un nuovo articolo nel quale siano esplicitamente indicati i capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze sui quali graverà l'onere, valutato in circa 28 miliardi di lire.

La formulazione di tale nuovo articolo potrebbe essere la seguente:

« L'onere derivante dall'applicazione della presente legge, valutato in 28 miliardi di lire, farà carico ai capitoli nn. 4762, 4763, 4764 e 4765 dello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze per l'anno finanziario 1979 e ai corrispondenti capitoli per gli anni successivi.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio ».

CAROLLO

DISEGNO DI LEGGE

TESTO DEL GOVERNO

Art. 1.

Le domande di rimborso a titolo di inesigibilità delle quote iscritte nei ruoli emessi dagli uffici distrettuali delle imposte dirette e posti in riscossione sino a tutto l'anno 1974 sono liquidate a stralcio.

La liquidazione a stralcio è ammessa per le quote, non superiori a lire 5 milioni, comprese nelle domande di rimborso tempestivamente presentate sino al 31 dicembre 1975, per le quali non sia ancora intervenuto un provvedimento dell'intendente di finanza, a condizione che risultino espletati dagli esattori gli adempimenti di loro competenza.

Le domande di liquidazione a stralcio devono essere presentate, a pena di decadenza, alle intendenze di finanza per il tramite degli uffici distrettuali delle imposte entro due mesi dalla data di pubblicazione della presente legge.

Il limite di importo di lire 5 milioni non si applica alle quote iscritte in ruoli per la cui riscossione è intervenuta decadenza dall'esercizio della procedura privilegiata, ovvero sia maturata la prescrizione.

Le quote di importo superiore a lire 5 milioni, se non esaminate nei modi ordinari dagli uffici distrettuali delle imposte entro dodici mesi dalla data di pubblicazione della presente legge, rientrano nella disciplina di cui al secondo comma sulla base della domanda prodotta ai sensi del terzo comma.

La liquidazione a stralcio è effettuata escludendo dal rimborso una percentuale dell'ammontare complessivo delle domande relative allo stesso tributo corrispondente a quella media delle quote escluse dal rimborso nel quinquennio 1969-1973 per la medesima esattoria.

Mancando la possibilità di fare riferimento al quinquennio 1969-1973, la percentuale media di esclusione è determinata sulla base delle quote escluse dal rimborso negli anni dal 1964 al 1968.

DISEGNO DI LEGGE

TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Art. 1.

Identico.

(Segue: *Testo del Governo*)

Alla liquidazione provvede l'intendente di finanza con proprio decreto, sentito il parere dell'ufficio distrettuale e dell'ispettorato compartimentale delle imposte dirette.

Il decreto dell'intendente di finanza è notificato all'esattore, il quale, entro trenta giorni dalla notificazione, ha facoltà di ricorrere al Ministro delle finanze, oppure chiedere all'intendente di finanza che la liquidazione abbia luogo nei modi ordinari.

Art. 2.

L'articolo 58 del testo unico delle leggi sui servizi della riscossione delle imposte dirette, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 maggio 1963, n. 858, è sostituito dal seguente:

« Art. 58. - (*Dilazione e sospensione dei versamenti*). — I provvedimenti di sospensione della riscossione e di dilazione del pagamento di tributi iscritti nei ruoli operano a tutti gli effetti anche nei confronti dell'esattore.

Se per fatti non imputabili all'esattore è particolarmente difficile la riscossione di tributi erariali iscritti a ruolo ovvero è gravemente impedito il normale svolgimento delle procedure esecutive, il Ministro delle finanze, tenuto conto dell'incidenza che tali tributi hanno sul carico complessivo dei ruoli affidati in riscossione, può concedere dilazioni per il versamento delle relative entrate ».

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

Art. 2.

Identico.

Art. 3.

L'onere derivante dall'applicazione della presente legge, valutato in 28 miliardi di lire, farà carico ai capitoli nn. 4762, 4763, 4764 e 4765 dello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze per l'anno finanziario 1979 e ai corrispondenti capitoli per gli anni successivi.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.